



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLGS 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Geom. Alessandro Cori V.H Q.F. D.ssa Rita Sturvi

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
F.to Augusto Agostini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Marianna Conduro

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, oggi e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1° della Legge 18/06/2009 n. 69);
- Diviene esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione nel sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Diviene eseguibile il giorno stesso della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del DLGS n. 267 del 18/08/2000.

ACUTO, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Marianna Conduro

Per copia conforme, per uso amministrativo.

ACUTO, li 9 GEN. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Marianna Conduro

Marianna Conduro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 88 DEL 21/12/2016

OGGETTO: ATTESTAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS.

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 17.10 in Acuto e nella residenza Municipale.

Regolarmente convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nelle persone dei signori:

| | Presente | Assente |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Agostini Augusto - Sindaco - | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Serafini Leonello - Assessore - | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Petrucci Adelmo - Assessore - | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Presenti 3

Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Marianna Conduro.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Sindaco Augusto Agostini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI ACUTO
RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 11 / Cron

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionario dell'ente da oggi 09/01/2017 per la durata di giorni 15 e vi rimarrà fino al giorno 24/01/2017.

Acuto 09/01/2017

Massimo Rossi
L'impiegato addetto
(Massimo Rossi)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che con contratto Rep. 1355 del 04 Luglio 1995 il Comune di Acuto ha concesso alla società oggi denominata 2i rete Gas Spa il diritto di esercizio in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di distribuzione del gas;
- che detto contratto, prevedeva una scadenza naturale al 01.01.2024;
- che la normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano è stata profondamente innovata dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00, così come successivamente modificato ed integrato;
- che per effetto di quanto previsto dalla citata normativa, le concessioni per la distribuzione del gas naturale possono essere affidate solo a seguito di una procedura di gara;
- che, in base alla previsione dell'art. 46 bis del D.L. n. 159/07 convertito in Legge n.222/07, l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale deve avvenire esclusivamente per Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);
- che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.74 del 31.03.2011 ed entrato in vigore in data 01/04/2011 cd. "Decreto Ambiti" sono stati determinati gli ambiti territoriali sopra richiamati;
- che il medesimo decreto prevede che il gestore uscente, ai sensi dell'art. 14 co. 7 del D.Lgs. 164/00, resta obbligato a proseguire la gestione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento d'ambito;
- che il successivo articolo 24 del D.Lgs. n. 93 del 01/06/2011, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28/06/2011 - S.O. n. 157 ed entrato in vigore il 29/06/2011, stabilisce, per i comuni che non hanno pubblicato bandi di gara o inviato le lettere di invito, che a decorrere dalla sua data di entrata in vigore le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali;
- che il successivo D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/10/2011, pubblicato nella G.U. n.252 del 28/10/2011 ed entrato in vigore il giorno successivo ha determinato i comuni appartenenti a ciascuno degli ambiti territoriali istituiti con il D.M. 19/01/2011 sopra richiamato;
- che il comune di Acuto rientra nell'ambito denominato "Frosinone 1 - Ovest", sulla base del quale verrà indetta la gara per la riassegnazione del servizio;
- che con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n.226 del 12/11/2011, pubblicato nella G.U. N. 22 del 27/01/2012 - S.O. n.20, entrato in vigore in data 11/02/2012, è stato definito il regolamento sui criteri di gara contenente anche la tempistica di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento unitario del servizio nonché le modalità per definire il valore di rimborso al gestore uscente;
- che con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/05/2014, pubblicato nella G.U. n. 129 del 06/06/2014, entrato in vigore in data 07/06/2014, sono state adottate le "Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale";
- che con D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.116 del 11/08/2014 è stato modificato il comma 5 dell'articolo 15 del dgs 164/00 stabilendo che: *Gli affidamenti e le concessioni in essere*

per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al compimento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione di rimborso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n.98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara".

- che a mente di quanto previsto dall'art. 14, comma 9 del citato decreto legislativo n. 164/00, gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara, stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'missione dello stesso;
- che il bando di gara deve altresì riportare le modalità per regolare il valore di rimborso relativo alle immobilizzazioni di cui alla precedente premessa ed il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data di pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa;
- che quindi si è reso necessario procedere alla definizione del valore di rimborso secondo le specifiche di cui sopra;
- che questo comune ha affidato l'incarico professionale all'ing. Antonio Zompanti a svolgere le attività di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 226/11, ivi compresa la quantificazione del valore di rimborso;
- che al riguardo questo comune ha richiesto alla concessionaria lo stato di consistenza degli impianti e la documentazione per la verifica del valore di rimborso di cui al punto 19 del D.M. "Linee Guida";
- che la concessionaria ha predisposto lo stato di consistenza degli impianti ed ha inviato all'ente concedente le valorizzazioni di tali beni, quantificata in base alla consistenza degli impianti innanzi indicata;
- che le parti hanno avviato e concordato un tavolo tecnico congiunto in contraddittorio una analisi diretta ad individuare, anche tramite i necessari accertamenti, il valore industriale residuo (VIR) degli impianti e delle reti gas in conformità al vigente contratto di concessione e successivi atti integrativi ed alla normativa richiamata nelle premesse del presente atto;
- che in particolare le risultanze di cui all'attività sopra menzionata sono contenute nella "Tabella 18 qui allegata";
- che il valore di rimborso degli impianti descritti nello stato di consistenza realizzati dalla concessionaria sino al 31/12/2015 risulta quindi essere pari ad € 1.424.071,68;

- che detto valore evidenzia un differenziale tra VIR e RAB superiore alla soglia del 10% di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 164/00;
- che pertanto esso risulta eccedere il parametro di legge che rende necessario l'invio di dette risultanze all'Aeegsi affinché essa svolga le verifiche di propria esclusiva competenza, delle quali la Stazione Appaltante deve tener conto in sede di pubblicazione del Bando;
- che pertanto il valore del rimborso da riconoscersi al gestore uscente potrebbe anche essere diverso ed inferiore rispetto a quello di cui sopra;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 , 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto che il valore di rimborso, come comunicato dal consulente incaricato a seguito verifiche tecniche effettuate dall'ing. Antonio Zompanti , di intesa con il gestore delle reti, da riconoscersi al gestore uscente relativo agli impianti realizzati a tutto il 31/12/2015, determinato secondo i criteri previsti nel contratto di concessione e nella normativa richiamata nelle premesse del presente Atto , è pari a complessivi € 1.424.071,68 + IVA di legge, come Tabella 18 (allegato 1);
2. di attestare che il valore di cui sopra (VIR) risulta essere superiore di oltre il 10% rispetto al valore di RAB presentato dal gestore e sulla cui determinazione lo scrivente non ha alcun potere di verifica in quanto non in possesso della metodologia di calcolo della RAB;
3. di evidenziare che i valori di cui alla Tabella 18, seppur condivisi tra le parti , potranno essere oggetto di modifica da parte dell'Aeegsi come sopra evidenziato ;
4. di autorizzare la Stazione appaltante ad inviare all'Aeegsi tutta la documentazione utile ai fini delle verifiche di legge riconoscendo fin da ora che solo i valori finali eventualmente ridefiniti dalla stessa saranno utilizzati ai fini della pubblicazione del bando;
5. di approvare l'allegato schema di accordo e di autorizzare il geom. Alessandro Cori – in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico alla sottoscrizione dello stesso ;
6. di notificare copia della presente deliberazione al gestore delle reti comunali 2i Rete Gas.

Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/ 2000.